



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 177, 10/ 22 giugno 2004
Massima:	E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione siciliana in relazione alla nota 13 gennaio 2003, prot. n. 136 con la quale il Dipartimento per i servizi nel territorio e lo sviluppo dell'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e la ricerca ha incaricato un proprio ispettore di effettuare un'ispezione presso scuole paritarie della provincia di Palermo. Non spetta allo Stato e per esso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il potere ispettivo nei confronti degli istituti scolastici paritari presenti nella Regione Siciliana. Gli artt. 14, 17 e 20 dello Statuto della Regione nonché degli artt. 1 e 3 delle norme di attuazione dello Statuto in materia di pubblica istruzione assegnano alla Regione siciliana la potestà legislativa primaria in materia di istruzione elementare e competenza legislativa concorrente in materia di istruzione media e universitaria, nonché le funzioni esecutive e amministrative nelle materie di competenza legislativa regionale. In relazione alle scuole paritarie esistenti nel territorio regionale siciliano deve riconoscersi alla Regione la competenza amministrativa e , per quel che qui interessa, la funzione di ispezione e di vigilanza, ferma la competenza dello Stato a disciplinare le norme generali sull'istruzione e i principi dell'assetto ordinamentale del sistema nazionale di istruzione.
NOTE:	

Redattore:

